



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0003608 - 14/03/2016  
USCITA  
Allegati : 0

Roma, 14 MAR. 2016

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Castrovillari  
Corso Garibaldi, 64  
87012 Castrovillari (CS)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 83/2016\_Certificato\_Iscritto moroso*

Con il quesito pervenuto in data 3 marzo 2016 l'Ordine di Castrovillari chiede indicazioni sul rilascio del certificato di iscrizione ad un iscritto moroso.

Secondo la definizione contenuta nel Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (art. 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il certificato amministrativo è "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di pubbliche funzioni". Con riguardo specifico al rilascio del certificato di iscrizione nell'Albo, come è noto, la legge ne attribuisce la competenza in via esclusiva al Consiglio dell'Ordine (art. 12, D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139).

Dunque l'Ordine, in virtù di tale attribuzione, deve provvedere al regolare rilascio del certificato richiesto. E questo, a prescindere dalla qualità di moroso del richiedente.

Per quanto attiene al contenuto, il certificato dovrà riportare i dati dell'iscrizione, non potendo evidenziare il dato della morosità. Solo nel caso in cui l'iscritto risulti sospeso - o a causa della morosità o per altra causa disciplinare - il certificato di iscrizione dovrà riportare anche l'indicazione della sanzione in corso. Questo perché l'annotazione della sospensione, incidendo direttamente sullo status di iscritto, deve poter essere portata a conoscenza dei terzi.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione